

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 63 del 05 Novembre 2008

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/5";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

-che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che con determinazione Dirigenziale n.11 del 5.9.07, è stata indetta una procedura di gara aperta e sono stati approvati gli atti di gara per la fornitura, per un periodo di quattro anni, di "Farmaci" alle ASL, AO, AO, AUO e IRCCS operanti nella Regione Campania;

- che con determina n. 16 del 26.10.2007 sono state nominate la Commissione di gara e la Commissione Tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara;

- che con determinazione n. 5 del 01 febbraio 2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara de qua con relativa pubblicazione sul sito www.soresa.it in ottemperanza all'art. 79 del D.Lgs 163/2006.

- che per mero errore di trascrizione sono stati riportati in detta determina valori numerici non corretti, con la conseguenza di dover procedere alla revoca di tale atto;

- che con determinazione n. 06 del 25.02.2008 si revocava la precedente determina n. 05 del 01.02.2008 e, contestualmente, prendendo atto dei verbali della Commissione di Gara e della Commissione Tecnica e del risultato economico della procedura di gara aperta indetta con determinazione n. 11 del 05.09.2007

consistente in un risparmio derivante dalla riduzione dei prezzi unitari per un totale complessivo di Euro 197.066.011,00 nel quadriennio di durata contrattuale, si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci" per un importo annuo di Euro 372.423.979,00 oltre IVA ed un importo complessivo quadriennale di Euro 1.489.695.916,00.

ATTESO

- che in data 04.11.2008 il Responsabile Esecuzione Contratti Avv. Gianmarco Massa ha proposto nei confronti della ditta Roche Spa la risoluzione del contratto di fornitura Farmaci, stipulato in data 27.05.2008, relativamente ai lotti nn. 615 e 618 a seguito della cessione dei farmaci Lanitop 0,1 mg cpr (AIC 022643011) e Lanitop 10 mg (AIC 022643047) alla ditta Adienne Srl;

CONSIDERATO

- che gli artt. 8 e 10 del sopraindicato contratto prevedono espressamente il divieto di cessione del contratto e la conseguente facoltà per So.Re.Sa. Spa di risolvere lo stesso anche in caso di cessione parziale;
- che l'AIC delle specialità medicinali Lanitop 0,1 mg cpr (AIC 022643011) e Lanitop 10 mg (AIC 022643047) sono state trasferite dalla Roche Spa alla ditte Adienne Srl;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

1- la risoluzione del contratto stipulato in data 27 Maggio Rep. 66/08 con la Roche Spa, limitatamente ai lotti nn. 615 e 618: Lanitop 0,1 mg cpr (AIC 022643011) e Lanitop 10 mg (AIC 022643047);

2- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3- di procedere alla stipula dei contratti di fornitura relativi ai lotti sopraindicati con la ditta Adienne Srl;

4- di notificare il presente provvedimento alle Ditte Roche Spa e Adienne Srl;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

